

## **8. - GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE**

La “Merloni ter” con il nuovo art. 31 non modifica gli adempimenti posti in capo al committente dall'art. 3 D. Lgs. 494/96 successivamente modificato dal D.Lgs. 528/99, ampliando invece il ruolo dell'impresa nel processo della sicurezza. A tal proposito prevede che l'appaltatore trasmetta, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici economici ed agli enti ed amministrazioni locali la seguente documentazione:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Il D.Lgs. 528/99 prevede anche la predisposizione del piano operativo di sicurezza; al fine di omogeneizzare la documentazione è opportuno in questi casi predisporre un unico piano di sicurezza che sia "sostitutivo" ex art. 31 lett. b comma 1-bis e "operativo" ex artt. 3 e 9 D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). Il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 31 Legge 109/94 risponde sostanzialmente al piano, anch'esso operativo, previsto dagli artt. 3 e 9 del D.Lgs. 494/96, e conseguentemente si formula un unico strumento (POS: piano operativo di sicurezza)

La legge quadro, come modificata dalla L.415/98, al fine di evitare omissioni o errate interpretazioni, prevede sempre e comunque l'obbligo della redazione del piano di sicurezza nei cantieri che forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione.

### **8.1 - Il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza nei cantieri dove non è previsto il piano di sicurezza e di coordinamento**

Con l'introduzione del piano di sicurezza sostitutivo (P.S.S.) e del piano operativo di sicurezza (POS) si fa chiarezza, in modo definitivo, sul fatto che in qualsiasi tipologia di cantiere deve esserci un preciso ed esclusivo piano di sicurezza. L'art. 31, comma 1, lettera b) gli artt. 2 e 9 D.Lgs. 494/96 pone questo obbligo a carico dell'appaltatore.

La redazione dei piani P.S.S. e P.O.S. di fatto completa ed armonizza la legislazione esistente, cioè stabilisce modalità precise e vincolanti all'applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 626/94 da parte dell'appaltatore.

Ferme restando le procedure e le responsabilità dell'art. 7 succitato, il P.S.S. ed il P.O.S. non possono coincidere con il Documento di Valutazione aziendale di cui all'art. 4 del D. Lgs. 626/94, ma costituiscono appositi piani di sicurezza relativi ai lavori oggetto dell'appalto o della concessione; la redazione del P.O.S. costituisce, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento in merito alla Valutazione dei Rischi.

Il legislatore ha demandato ad apposito regolamento (citato al par. 4.1.1), i contenuti e le modalità di redazione del P.S.S. e del P.O.S. Ciò, peraltro, non significa che in assenza del regolamento il P.S.S. ed il P.O.S. non debba essere approntato.

In linea di principio, trattandosi di piani sostitutivi complementari e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, l'impresa che lo redige deve essere tenuta all'osservanza dell'art. 12 del D. Lgs. 494/96.

Il P.S.S. ed il P.O.S. dovranno utilizzare il criterio dell'azienda per ottemperare ai principi della sicurezza senza lacune e mancanze in quanto detto piano deve corrispondere alle effettive realtà aziendali.

## **8.2 - Il piano operativo di sicurezza (POS)**

Il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) di cui all'art.31 comma 1 bis lett c) L. 109/94 s.m.i. e artt. 3 e 9 D.Lgs. 494/96 modificato dal D.Lgs. 528/99 rappresenta, senza dubbio, una delle novità più qualificanti della legislazione sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili pubblici e privati. I piani operativi contribuiscono ad aumentare l'impegno e la responsabilizzazione delle imprese in ordine alla sicurezza. Il P.O.S. riguarda essenzialmente l'impresa stessa sia in relazione alle proprie scelte autonome e alle specifiche responsabilità nell'organizzazione del cantiere che nell'esecuzione dei lavori.

La definizione corretta di POS può essere così riassunta:

piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m.i., e all'articolo 31, comma 1-bis), lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i., per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m.

Il piano operativo di sicurezza non deve essere confuso con il documento aziendale di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 626/94; mentre quest'ultimo rappresenta un documento più complesso del POS in quanto si articola sull'organizzazione generale dell'impresa (gestione del magazzino, delle macchine, delle attrezzature, sulla politica della sicurezza, sul piano di miglioramento, ecc.) il POS si limita alla sicurezza del singolo cantiere.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza, ex art. 3 e 9 D. Lgs. 494/96 costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Deve essere redatto dall'impresa appaltatrice e dalle eventuali altre imprese subappaltatrici, in relazione alle specifiche attività lavorative del cantiere. In fase di esecuzione si dovranno avere tanti P.O.S. quante sono le imprese coinvolte nei lavori.

Il regolamento (di futura pubblicazione) di cui al comma 1 dell'art.31 Legge 109/94 s.m.i., definirà i contenuti minimi dei piani operativi, poiché la redazione dei POS avviene di norma in due situazioni distinte:

***ipotesi A** = piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice per opere non soggette alla designazione delle figure dei coordinatori della sicurezza (parziale applicazione del D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs. 528/99);*

**ipotesi B**= piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice per opere soggette alla designazione delle figure dei coordinatori della sicurezza (integrale applicazione del D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs. 528/99).

Si suggeriscono contenuti differenti per le due diverse ipotesi.

I contenuti nell'**Allegato E) - piano operativo di sicurezza**, riportano le due differenti ipotesi trattate:

**IPOTESI A:**

piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice per opere **non soggette** alla designazione delle figure dei coordinatori della sicurezza, quindi **in assenza di PSC**

**IPOTESI B:**

piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice per opere **soggette** alla designazione delle figure dei coordinatori della sicurezza, quindi **in presenza di PSC**

**Altri piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente**

**1. Programma di demolizione:**

Previsto dall'art. 72 DPR 164/56 2° comma: è l'articolo che dà origine ai piani di sicurezza, il legislatore già nel 1956 aveva previsto che le estese demolizioni dovevano essere accuratamente organizzate mediante attività programmate, il programma doveva essere un documento scritto, custodito in cantiere a disposizione degli enti competenti e sottoscritto dall'imprenditore e dal direttore dei lavori.

**2. Piano di sicurezza fisica dei lavoratori:**

Previsto dal comma 8 art. 18 Legge 55/90: prevede che le stazioni committenti stabiliscano a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Il disposto legislativo era stato condizionato dai fatti avvenuti durante i lavori per i mondiali '90 che avevano visto non pochi problemi in merito alla sicurezza, con questa disposizione si pone il problema della corretta e preventiva programmazione delle misure di sicurezza.

**3. Piano di lavoro per la Rimozione dell'Amianto:**

Previsto dall'art. 12 della legge 27/03/92 n. 257 sue modifiche e integrazioni e dall'art. 34 del D.Lgs. 277/91: è il piano di sicurezza o piano di lavoro mediante il quale si procede alla rimozione e/o alla bonifica dei manufatti con presenza di amianto, manufatti questi presenti nelle abitazioni, nelle industrie, PPAA e/o nel territorio.

**4. P.S.S. (piano di sicurezza sostitutivo):**

Previsto dall'art. 31 della Legge 109/94, sue modifiche ed integrazioni: viene predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi dall'impresa aggiudicataria dei lavori. È previsto nei casi in cui non sia previsto il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui al D. Lgs. 494/96. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano di sicurezza sostitutivo, oltre a sostituire il PSC, sostituisce implicitamente il piano di sicurezza previsto precedentemente dall'art. 18 della Legge 55/90, va precisato che il legislatore non ha espresso esplicitamente l'abrogazione di quanto previsto dalla Legge 55/90.

## Quadro degli adempimenti dei piani di sicurezza

